

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)**

**Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –**

stipulata tra

(il Contraente)

IL COMUNE DI BASSANO
V.G. Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale n. 00168480242

e

(Impresa Assicuratrice)

.....

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 30/09/2017
alle ore 24.00 del 30/09/2020 senza tacito rinnovo

con scadenza annuale al 30/09
e *rateazione trimestrale*

Sommario

DEFINIZIONI	3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	4
ART. 1: DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO _____	4
ART. 2: CLAUSOLA BROKER _____	4
ART. 3: RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE _____	4
ART. 4: PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINI DI RISPETTO _____	4
ART. 5: RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA _____	5
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL' ASSICURAZIONE	5
ART. 6: BENI ASSICURATI _____	5
ART. 7: OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE _____	5
ART. 8: ESTENSIONI DELLA GARANZIA _____	7
CONDIZIONI OPERATIVE DELL' ASSICURAZIONE	7
ART. 9: VALIDITÀ TERRITORIALE _____	7
ART. 10: IMPOSTAZIONE DEL CONTRATTO – INCLUSIONI E ESCLUSIONI _____	7
ART. 11: DENUNCIA DEI SINISTRI – IMPEGNI DELLA SOCIETÀ _____	8
ART. 12: GESTIONE DELLE VERTENZE DEI DANNI _____	8
ART. 13: MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELL' INDENNIZZO _____	8
ART. 14: MODALITÀ E SOGGETTI PREPOSTI ALLA DETERMINAZIONE DEL DANNO – CONTROVERSIE _____	8
ART. 15: COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE ANNUALE _____	9
ART. 16: PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ' – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE _____	9
ART. 17: RIPARTO DI COASSICURAZIONE E DELEGA _____	9
ART. 18: TRATTAMENTO DEI DATI _____	9
ART. 19: DISPOSIZIONE FINALE _____	9
ART. 20: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI _____	10
ART. 21: BUONA FEDE _____	10
ART. 22: FORMA TARIFFARIA _____	10
ART. 23: FORO COMPETENTE _____	10
ART. 24: ELENCO DEI VEICOLI ASSICURATI CONTEGGIO DEL PREMIO _____	10

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Ente: il Comune di Bassano;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto persona giuridica che stipula la assicurazione;

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker vigente Inser Spa;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata e proroga del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24.00 del 30/09/2017 e termina alle ore 24.00 del 30/09/2020 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Nel caso di durata poliennale tuttavia è concessa alle parti la facoltà di rescindere il contratto annualmente tramite lettera raccomandata A.R. da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore ai trenta giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente polizza, finalizzata all'espletamento delle procedure di aggiudicazione. La Società a fronte della corresponsione del relativo premio si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 2: Clausola Broker

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è INSER SPA.

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

La remunerazione del broker è a carico della Società aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio netto, del 6% (sei per cento). Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla Società aggiudicataria.

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente. Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile e del Titolo X Decreto Legislativo n. 209/2005, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto;
- b. entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione dell'appendice:
 - il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
 - il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell'art. 7) Oggetto dell'Assicurazione che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell'Assicurato nei casi di:

- a) danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazioni della carta di circolazione;
- b) veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
- c) veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competere nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione, o altri soggetti a cui l'Amministrazione abbia concesso in uso il veicolo.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito complessivamente definiti veicoli - di proprietà, in comodato, in uso o locazione alla Amministrazione.

Art. 7: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:

A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:

1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo, compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005.

Massimali:

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:

Opzione Base:

per i danni di cui alla lettera A) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro per ciascun veicolo di:

- euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00)

Variante 1:

per i danni di cui alla lettera A) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro per ciascun veicolo di:

- euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00)

Variante 2:

per i danni di cui alla lettera A) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro per ciascun veicolo di:

- euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00)

B) il ricorso terzi:**Opzione base: Garanzia non prestata****Variante 1:**

per i danni di cui alla lettera B) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro per ciascun veicolo di:

- **Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)**

Variante 2:

per i danni di cui alla lettera B) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro per ciascun veicolo di:

- **Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00)**

C) garanzie accessorie:

la Società risarcisce le spese comunque sostenute dalla Amministrazione:

1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura/chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per il rateo della tassa automobilistica riferito al periodo residuo che non verrà fruito;
3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;
5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza di attività di soccorso e/o trasporto, anche di vittime di incidenti stradali;
6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;
7. fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità, nonché per l'eventuale dissequestro del veicolo;
8. per i danni subiti dai bagagli e/o dalle cose dei terzi trasportati a seguito di evento derivante da circolazione e risarcibile a termini di polizza;
9. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, le spese di immatricolazione sostenute per l'acquisto del nuovo veicolo;
10. in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, le spese documentate relative alla sostituzione della targa.

Opzione base: Garanzia non prestata**Variante 1:**

per le spese di cui alla lettera C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di:

- **Euro 1.000,00 per sinistro (mille/00).**

Variante 2:

per le spese di cui alla lettera C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di:

- **Euro 1.500,00 per sinistro (millecinquecento/00).**

Art. 8: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia rc auto, comprende anche i danni:

- causati dalla circolazione e sosta dei veicoli assicurati in aree private;
- derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
- sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
- sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento, sia esso in circolazione che non;
- causati da movimento accidentale del veicolo originariamente fermo, senza conducente a bordo;
- causati a seguito di operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa anche se effettuate con l'utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo;
- sofferti dai trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'aiuto di mezzi meccanici.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE**Art. 9: Validità territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 10: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- marca e modello;
- numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo;
- tipo veicolo;
- cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico;
- tipo di alimentazione;
- anno di 1^a immatricolazione;
- tariffa applicata e classe di merito;
- data di inclusione ed eventuale data di esclusione;
- oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, la Amministrazione ne darà comunicazione alla Società per il tramite del broker, anche mediante posta elettronica, e la Società si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione o dalle ore espressamente indicate nella richiesta e la Società restituisce la parte di premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione.

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, l'applicazione è resa valida per tale altro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.

Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:

- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario;
- l'esclusione e l'inclusione sono contestuali.

La Società darà atto dell'esclusione conteggiando il premio relativo a ciascun automezzo cessato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia prestata.

Qualora la Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 11: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro quindici giorni dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.

La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

La Società fornirà semestralmente all'Amministrazione per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- le iniziali della controparte, laddove presente
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

Art. 12: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e B) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze, la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione, è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Amministrazione; in caso di disaccordo, è facoltà della Amministrazione nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società.

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 13: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alla lettera C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

In caso di danno da furto e/o rapina l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 14: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui alla lettera C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dalla Amministrazione: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla

Società, uno dalla Azienda ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 15: Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, il premio è costituito dall'applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società.

Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all'art. Impostazione del contratto – Inclusioni e Esclusioni che precede e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.

Art. 16: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- Compagnia ... Società mandataria
- Compagnia ... Società mandante
- Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- Compagnia ... Quota xx%
- Compagnia ... Quota xx%
- Compagnia ... Quota xx%

Art. 17: Riparto di coassicurazione e delega

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società.

- Compagnia ... Quota ... % - Delegataria
- Compagnia ... Quota ... %
- Compagnia ... Quota ... %

Art. 18: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 20: Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 21: Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto di stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa non pregiudicano il diritto all'indennizzo, né riduzioni dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorre dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 22: Forma tariffaria

L'assicurazione viene prestata:

- a) Per le autovetture nella forma Bonus/Malus in base alla classe di merito in vigore al momento dell'assicurazione;
- b) Per gli autobus, i veicoli adibiti al trasporto di cose e ad uso speciale, i ciclomotori, i motocicli, le macchine operatrici ed i trattori agricoli nella formula BonusMalus e/o Tariffa Fissa (anche con eventuali clausole di sconto /maggiorazione in assenza/presenza di sinistri).

Art. 23: Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Vicenza.

Art. 24: Elenco dei veicoli assicurati conteggio del premio

Vedasi Allegato elenco

IL CONTRAENTE**LA SOCIETA'**